

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI ORDINARI

CAPO I

Articolo 1

Norme generali

L'ammissione alla Scuola Superiore implica l'impegno da parte dell'allievo di osservare tutte le norme del presente Regolamento. L'inadempimento degli obblighi didattici e di profitto, di cui al presente Regolamento, accertato dal Direttore della Scuola, comporta per gli allievi la decadenza dal posto all'inizio delle lezioni dell'anno accademico successivo.

Articolo 2

Obblighi didattici

Gli allievi ordinari sono tenuti a frequentare ogni anno, oltre i corsi universitari e le relative esercitazioni dei corsi di studio, corsi interni relativi a: formazione di base, integrativa, specialistica e di approfondimento interdisciplinare e cicli seminariali che saranno, di norma, tenuti in lingua inglese. I corsi interni sono almeno quattro per il percorso di primo livello e almeno sette per il percorso magistrale.

Gli allievi sono, altresì, tenuti a frequentare corsi strumentali di lingua straniera e di informatica secondo le norme previste nel presente Regolamento.

L'accertamento dei risultati conseguiti dagli studenti nell'ambito dei singoli corsi interni potrà avvenire con un esame finale e/o sulla base di relazioni su temi concordati e discussi collegialmente durante lo svolgimento del corso. Nella valutazione complessiva si terrà conto del contributo dato dagli studenti durante le attività didattiche.

Gli esami relativi ai corsi interni devono essere sostenuti entro il medesimo anno accademico di frequenza.

Gli allievi devono riportare negli esami dei corsi universitari e dei corsi interni, per ciascun anno accademico, una media complessiva non inferiore a ventisette trentesimi, ed in ciascun esame una votazione non inferiore a ventiquattro trentesimi. La Commissione Didattica, invero, potrà riconoscere all'allievo, come validamente superato, ai fini degli obblighi di studio, un solo esame di profitto universitario o interno nel corso della carriera scolastica conseguito con una votazione inferiore a ventiquattro.

E' fatto obbligo di comunicare alla Segreteria della Scuola la votazione riportata in ogni esame universitario e interno entro cinque giorni dalla data dell'esame sostenuto.

Tutti gli esami universitari inseriti nel piano di studio concordato con la Scuola devono essere sostenuti nelle sessioni ordinarie previste per gli studenti in corso e, comunque, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno accademico successivo. La Commissione piani di studio, può adeguare tale previsione alla diversa articolazione delle prove d'esame eventualmente stabilite dai singoli Corsi di studio, salvaguardando il principio generale di parità di trattamento per gli allievi della Scuola. Gli allievi del primo anno di corso sono tenuti a superare, nella prima sessione di esami in calendario, almeno un esame universitario tra quelli indicati nel piano di studio approvato dalla Commissione piani di studio.

Articolo 3

Piani di studio

Entro tre settimane dall'inizio ufficiale dei Corsi di studio, gli allievi dei Corsi ordinari sono tenuti a presentare copia del loro piano di studio universitario e a sottoporre alla Commissione piani di studio una proposta di piano di studio per l'anno accademico corrente relativo ai corsi interni, anche sulla base dei corsi universitari.

Il piano di studio deve prevedere, in modo equilibrato, attività relativa alla formazione di base, attività integrativa ed attività specialistica e d'approfondimento interdisciplinare, facendo riferimento ai SSD (Settori Scientifici Disciplinari) relativi ai Docenti-Tutor. Gli allievi sono tenuti a scegliere tra detti docenti il loro tutor con cui concordare, nel quadro della programmazione didattica, il tema della loro ricerca sui risultati della quale dovranno ottenere il giudizio di idoneità. All'inizio di ogni anno accademico, la Commissione Didattica stabilisce le modalità di valutazione.

Articolo 4

Commissione piani di studio

Al fine di valutare e rendere coerenti i corsi interni, con relativi CFU (crediti formativi universitari), degli allievi della Scuola Superiore con gli obiettivi formativi e con i risultati di apprendimento attesi, è istituita la Commissione piani di studio.

La Commissione individua gli obiettivi formativi con particolare riguardo all'avviamento alla ricerca ed è competente per l'approvazione dei piani di studio elaborati dagli allievi. La Commissione piani di studio è composta stabilmente dal Presidente della Scuola che la presiede ed alternativamente da quattro Presidenti dei Corsi di Studio frequentati dagli iscritti alla Scuola o loro delegati nonché dai quattro rappresentanti degli allievi e da un ulteriore allievo in base agli argomenti trattati. Il Presidente convoca la Commissione e, in relazione ai piani di studio da approvare, individua ed invita i Presidenti dei Corsi di studio interessati, i rappresentanti degli allievi ed un ulteriore allievo in base agli argomenti trattati. La Commissione, prima dell'approvazione, esamina il piano di studio presentato dallo studente e verifica che lo stesso contenga, in modo equilibrato, attività disciplinari relative alla formazione di base, attività in ambiti affini o integrativi rispetto a quelle caratterizzanti con particolare riguardo alle culture di contesto ed alla formazione interdisciplinare, attività specialistiche e d'approfondimento.

Qualora la Commissione lo ritenga opportuno può, sentito l'interessato, modificare o integrare il piano di studio proposto, prima dell'approvazione. I piani di studio vengono quindi sottoposti alla Commissione didattica che si esprime prima dell'avvio delle attività didattiche interne.

Articolo 5

Richieste di deroga

In casi eccezionali, su domanda debitamente motivata o documentata da parte dell'allievo, la Commissione Didattica può concedere deroghe agli obblighi didattici, di cui al precedente art. 2, non oltre il mese di febbraio, o comunque non oltre le sessioni ordinarie previste dalle singole Facoltà; e di cui al successivo art.7, non oltre la sessione immediatamente successiva.

Le richieste, tutte accompagnate da parere del Docente-Tutor, dovranno pervenire entro il 15 ottobre per le deroghe di cui all'art. 2 ed entro la scadenza per la presentazione dei documenti per il conseguimento del diploma, per le deroghe di cui all'art. 7.

Articolo 6

Esame di laurea

L'esame di laurea deve essere sostenuto negli appelli ordinari.

In casi del tutto eccezionali e per motivate ragioni di ordine scientifico, la Commissione Didattica può concedere agli allievi in regola con gli studi una proroga non oltre il 31 luglio.

In ogni caso gli allievi sono tenuti a lasciare la Scuola entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso.

Articolo 7

Esame di diploma

Gli allievi dei Corsi ordinari, dopo il conseguimento della laurea e/o laurea specialistica/magistrale, devono superare l'esame per il conseguimento del Diploma di licenza della Scuola entro sei mesi dal conseguimento della laurea di primo livello ed entro sei mesi dal conseguimento della laurea specialistica/magistrale.

Per essere ammessi all'esame, di cui al comma I del presente articolo, gli allievi devono aver ottemperato agli obblighi di studio stabiliti dal presente Regolamento.

L'esame di Diploma di licenza consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su una materia scelta dall'allievo e si svolge di fronte ad una commissione di un massimo di sette componenti, nominata dal Presidente, sentito il Comitato Scientifico e così composta: il Presidente, il Direttore della Scuola, il Preside della Facoltà di appartenenza dell'allievo, il Relatore, il Correlatore, docente esterno alla Scuola ed esperto nel settore, due docenti dei corsi interni impartiti dalla Scuola.

La dissertazione scritta deve essere presentata, in duplice copia, alla Segreteria della Scuola almeno 10 giorni prima dalla data fissata per l'esame di Diploma di licenza.

Il voto viene espresso in 70/70 (settanta/settantesimi). La lode nell'esame di Diploma di licenza può essere concessa soltanto con voto unanime.

Articolo 8

Diploma supplement

La Scuola Superiore di Catania rilascia il Diploma supplement (DS), certificato integrativo del titolo conseguito al termine di corsi di studio attivati presso la Scuola, contenente i dati ufficiali sulla carriera dello studente.

Il DS fornirà una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente secondo il modello standard in 8 punti, sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO, che si riporta di seguito:

- _ dati anagrafici identificativi del laureato;
- _ informazioni sul titolo di studio e sull'istituzione che lo rilascia;
- _ informazioni sul livello del titolo di studio (ciclo, durata e requisiti di ammissione);
- _ informazioni sul curriculum e sui voti ottenuti dallo studente con informazioni sui requisiti per il conseguimento e il sistema di votazione
- _ informazioni sulle funzioni del titolo di studio (accesso a studi ulteriori, status professionale conferito dal titolo)
- _ altre informazioni o fonti di informazione
- _ certificazione
- _ informazioni sul sistema di istruzione superiore del paese in cui è stato conseguito il titolo.

Ad integrazione di quanto previsto da detto Diploma supplement, saranno inseriti anche i descrittori generali di ciclo.

Articolo 9

Docenti-Tutor

Il Comitato Scientifico, annualmente, al termine di una pubblica selezione, approva l'elenco dei Docenti-Tutor accreditati presso la Scuola Superiore.

I docenti sono scelti sulla base della qualificazione scientifica, dell'adeguato curriculum professionale, della comprovata capacità didattica – formativa, della documentata attività di ricerca e degli ulteriori criteri che saranno preventivamente individuati dal Comitato Scientifico ed indicati nel bando di selezione. L'accREDITAMENTO del docente, di norma, determina anche l'accREDITAMENTO dei laboratori di ricerca di cui lo stesso dispone.

Possono partecipare alla pubblica selezione docenti dell'Università degli Studi di Catania nonché altri soggetti provenienti da Enti pubblici o privati soci della Scuola.

Gli allievi, all'inizio del percorso formativo, scelgono un Docente-Tutor che avrà il compito di seguirlo nel percorso di apprendimento ed in particolare favorirne l'avviamento precoce all'attività di ricerca.

CAPO II

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI STUDIO E DI RICERCA FUORI SEDE E RELATIVI CONTRIBUTI

Articolo 10

Ambito di applicazione

Al fine di offrire la possibilità di svolgere un anticipato avviamento all'attività di ricerca insieme al percorso di apprendimento, la Scuola Superiore di Catania favorisce la partecipazione dei propri studenti ad attività di studio e di ricerca al di fuori della propria sede. Il presente regolamento, disciplina le modalità di autorizzazione degli studenti dei Corsi ordinari per l'intervento alle predette attività nonché i criteri per l'attribuzione di contributi e rimborsi per favorirne la partecipazione.

Ai fini del presente regolamento, per attività di studio e di ricerca si intendono tutte quelle attività riguardanti la formazione dello studente correlate al piano di studio approvato, svolte sia in Italia che all'estero, presso Enti pubblici o privati.

Articolo 11

Destinatari

Possono essere autorizzati ad effettuare attività di studio e ricerca fuori della sede della Scuola gli studenti dei Corsi ordinari a partire dal I anno e fino al conseguimento del diploma di licenza specialistica/magistrale.

Agli studenti autorizzati è concesso apposito contributo, il cui importo è determinato secondo quanto stabilito dal presente regolamento, nei limiti delle risorse annualmente stanziare dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Modalità per la presentazione dell'istanza ed adempimenti successivi

L'istanza per l'autorizzazione alla partecipazione ad attività di studio e ricerca fuori sede e per ottenere il relativo contributo deve essere presentata alla Segreteria Studenti della Scuola almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività stessa.

In casi straordinari, qualora non sia possibile preventivare anticipatamente l'attività per la quale si richiede l'autorizzazione ed il contributo, sarà possibile derogare al predetto termine; in tal caso il richiedente dovrà comprovare le motivazioni per le quali non è stato possibile rispettare il termine anzidetto.

L'istanza redatta in carta libera, deve essere indirizzata al Presidente della Scuola e deve indicare le generalità complete del richiedente, il luogo ove si intende svolgere l'attività, la durata di permanenza fuori sede, una breve descrizione dell'attività da svolgere, un preventivo di spesa, il parere favorevole del Docente-Tutor.

Lo studente dovrà inoltre indicare se usufruisce, o prevede di usufruire, di eventuali contributi aggiuntivi, borse e/o compensi vari erogati dall'Ente ospitante e specificarne l'ammontare.

Gli assegnatari, al loro rientro, sono tenuti a produrre un rapporto finale su quanto svolto corredato da una lettera del responsabile della sede ove è stata compiuta l'attività di studio o di ricerca, unitamente ad un rendiconto analitico delle spese sostenute con allegati documenti giustificativi.

Articolo 13

Organi competenti

La Commissione piani di studio, esaminate e valutate le istanze presentate dagli studenti, rilascia l'autorizzazione a partecipare all'attività di studio o di ricerca e determina, nei limiti di quanto stanziato annualmente in apposito capitolo di bilancio, l'ammontare del contributo e le modalità di erogazione dello stesso. L'importo del contributo è determinato in funzione dell'attività da svolgersi, della durata, della sede di destinazione nonché tenuto conto degli eventuali ulteriori finanziamenti dei quali fruisce lo studente.

In casi di straordinaria necessità ed urgenza, qualora non sia possibile convocare la Commissione piani di studio, il Presidente con proprio provvedimento può rilasciare l'autorizzazione e determinare l'ammontare del contributo. Il provvedimento presidenziale sarà ratificato dalla Commissione piani di studio nella prima seduta utile.

I suddetti provvedimenti sono portati a conoscenza del Direttore amministrativo.

Articolo 14

Contributo

In apposito capitolo del bilancio di previsione è determinato annualmente l'importo stanziato da assegnare per i contributi per attività di studio e di ricerca fuori sede. L'importo del contributo da assegnare a ciascun studente è determinato a norma del precedente articolo 13.

Il contributo in argomento è finalizzato, unicamente, a sostenere, in tutto o in parte, i costi relativi a: vitto, alloggio, iscrizione a corsi o congressi, materiale didattico, spese di viaggio.

Il contributo concesso dalla Scuola è cumulabile con altri finanziamenti concessi allo studente da Enti pubblici o privati nonché con eventuali contributi aggiuntivi, borse e/o compensi vari erogati dall'Ente ospitante. Lo studente dovrà, tuttavia, preventivamente comunicare in seno all'istanza di partecipazione e documentare in sede di rendiconto gli ulteriori finanziamenti, contributi aggiuntivi borse e/o compensi comunque percepiti per l'attività autorizzata dalla Scuola.

In mancanza della prescritta comunicazione, il Presidente potrà con proprio provvedimento dichiarare decaduto lo studente dalla concessione del contributo ovvero revocarlo in tutto o in parte l'erogazione.

Il contributo non è cumulabile con il contributo didattico ordinario corrisposto agli studenti della Scuola.

Articolo 15

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo, di norma, è erogato in due rate di pari importo, delle quali una prima dell'inizio dell'attività e l'altra, a saldo, entro trenta giorni successivi al termine dell'attività autorizzata e comunque dopo avere presentato un rendiconto analitico delle spese sostenute con allegati documenti giustificativi.

Qualora il soggiorno sia superiore a due mesi, il numero delle rate è pari al numero dei mesi di soggiorno fuori sede; per l'erogazione della prima e dell'ultima rata si applica il comma precedente.

Per far fronte alle spese di viaggio è possibile chiedere l'erogazione in via anticipata in un'unica soluzione dietro presentazione del preventivo di spesa o della ricevuta di acquisto dei biglietti, in alternativa la Scuola potrà provvedere direttamente all'acquisto del biglietto per conto dello studente.

Entro dieci giorni decorrenti dalla conclusione dell'attività, lo studente deve presentare un rendiconto analitico delle spese sostenute con allegati documenti giustificativi in originale.

In seno al rendiconto dovranno indicarsi gli eventuali, finanziamenti, contributi e/o borse di studio percepite per l'attività autorizzata dalla Scuola con indicazione dei relativi importi e dei soggetti eroganti.

In mancanza di rendiconto e dell'allegata documentazione in originale non potrà erogarsi il saldo del contributo e si darà luogo al recupero delle somme erogate anticipatamente da parte della Scuola.

Gli uffici amministrativi potranno richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria ai fini contabili.

Articolo 16

Studente impegnato fuori sede

Per tutto il periodo di soggiorno fuori sede non è dovuta allo studente la somministrazione dei pasti presso la mensa né la corresponsione di compensi aggiuntivi per i pasti non usufruiti presso la Scuola.

L'allievo, qualora il soggiorno fuori sede sia superiore ai due mesi, è tenuto a mettere a disposizione della Scuola l'alloggio non utilizzato.

La Scuola, nel caso in cui l'allievo, per motivate esigenze connesse con la propria attività di studio, debba per brevi periodi rientrare in sede, garantisce l'alloggio, anche se non quello assegnato all'inizio dell'anno accademico nonché l'erogazione dei pasti.

Nel periodo di attività fuori sede gli allievi sono esonerati dalla frequenza dei corsi interni, ma dovranno in ogni caso sostenere i relativi esami nei termini indicati caso per caso dal Presidente o in sua vece dal Direttore Scientifico della Scuola.

CAPO III

NORME PER L'INSEGNAMENTO DEI CORSI STRUMENTALI

Art. 17

Corsi di lingua

Gli allievi di entrambe le Classi scelgono una lingua tra inglese, francese, tedesco e una seconda lingua tra le predette o altre, determinate annualmente dal Comitato Scientifico, il cui insegnamento sia impartito nella Scuola o in istituzioni universitarie allo scopo convenzionate con la stessa.

Gli allievi sono tenuti a superare entro il terzo anno il terzo livello di una lingua straniera ed il secondo di un'altra, scelte tra quelle insegnate presso la Scuola (o eventualmente presso altre istituzioni con cui esista apposita convenzione). Per gli allievi della Classe delle Scienze Sperimentali si richiede comunque il terzo livello della lingua inglese.

Coloro che ritengono di possedere un'adeguata conoscenza di una o più lingue straniere tra inglese, francese e tedesco, possono essere esentati dalla frequenza, previo superamento di apposita prova d'esame.

Nel primo anno di corso gli allievi di entrambe le Classi devono frequentare un corso di informatica.

Art. 18

Scelta delle lingue straniere

Al momento dell'ammissione nella Scuola l'allievo indica le lingue straniere che desidera frequentare tra quelle attivate.

L'insegnante della lingua prescelta accerta con un colloquio e/o con un test di ingresso il livello al quale l'allievo deve essere ammesso.

Art. 19

Frequenza dei corsi strumentali

La frequenza dei corsi di lingua straniera e di informatica è obbligatoria. Non è consentito frequentare lo stesso corso per due anni consecutivi.

Gli insegnanti dei corsi strumentali hanno l'obbligo di comunicare periodicamente alla Segreteria la situazione relativa alla frequenza degli allievi. Hanno, altresì, l'obbligo di notificare al Direttore della Scuola quando l'allievo effettui assenze in misura superiore al 20% del totale delle ore previste, al fine di adottare i necessari provvedimenti.

Art. 20

Idoneità

L'allievo è tenuto a sostenere il colloquio dei corsi strumentali e deve riportare un giudizio di idoneità. Ove l'allievo non consegua l'idoneità, è tenuto a ripetere il colloquio nella sessione successiva. Il mancato conseguimento della idoneità comporta l'esclusione dalla Scuola alla fine dell'anno accademico in corso. Un diverso calendario dei colloqui potrà essere deciso dal Direttore della Scuola per gli allievi che usufruiscono di borse di studio o permessi di soggiorno fuori sede ai sensi di quanto disposto nel presente regolamento.

Art.21

Esecuzione ed interpretazione del presente regolamento

Eventuali dubbi interpretativi che dovessero sorgere in conseguenza dell'applicazione del presente regolamento saranno risolti dal Presidente.